



# COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

---

## ORDINANZA N 88 DEL 30-12-2019

Oggetto: **Ordinanza per la regolamentazione della gestione controllata delle combustioni sul luogo di produzione dei residui vegetali agricoli e forestali.**

### IL SINDACO

#### PREMESSO CHE:

- il territorio del Comune di Farra di Soligo è caratterizzato da una vocazione agricola importante con forte presenza della coltivazione tipica della vite;
- la pratica della gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola diffusa anche nelle zone della Marca Trevigiana e in particolare anche nel Comune di Farra di Soligo, in quanto è volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici, ed anche al fine di determinare un controllo indiretto delle fonti di inoculo e propagazione delle fitopatie;

**RICHIAMATE** le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 11 del 31.03.2017 e n. 23 del 31.07.2018 con le quali è stato rispettivamente approvato e modificato il “Regolamento di polizia rurale. Stralcio relativo alla gestione ed uso di prodotti fitosanitari ed alla gestione di potature e biomasse”;

**RICHIAMATO** in particolare l’art. 1/A del citato regolamento che vieta la pratica agronomica di accensione di fuochi e la bruciatura all’aperto dei residui vegetali e forestali, dando facoltà al singolo Comune di prevedere deroghe a carattere eccezionale in presenza di determinate caratteristiche orografiche del territorio, in particolare per aree ubicate in zone difficilmente accessibili ai mezzi meccanici e non trattorabili a causa della forte pendenza del terreno, e per questo motivo, fonte di rischio per la sicurezza dei lavoratori agricoli;

**PRESO ATTO** che si ritiene di concedere la deroga summenzionata nel rispetto delle condizioni indicate in Regolamento;

**VISTO** l’art. 50 comma 5 del D. Lgs. n. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

### O R D I N A

L’applicazione dei commi 2 e 3 dell’art. 1/A del “Regolamento di polizia rurale. Stralcio relativo alla gestione ed uso di prodotti fitosanitari ed alla gestione di potature e biomasse”, che prevede la deroga a carattere eccezionale in presenza di determinate caratteristiche orografiche del territorio, in particolare per aree ubicate in zone difficilmente accessibili ai mezzi meccanici e non trattorabili a causa della forte pendenza del terreno, e per questo motivo, fonte di rischio per la sicurezza dei lavoratori agricoli.

---

Comune di Farra di Soligo

via dei Patrioti, 52 – 31010 – telefono 0438.901 515 – fax 0438.900 235  
codice fiscale 83003890262 – partita IVA 00743360265  
www.farra.it

L'attività di bruciatura in deroga, comunque vietata nelle giornate nebbiose, umide e piovose, potrà avvenire, previa compilazione di dichiarazione sostitutiva, su modulo reperibile nel sito istituzionale del Comune o presso gli uffici comunali con le seguenti condizioni:

- esclusivamente nel periodo dal 01 gennaio al 31 marzo 2020;
- in orario diurno mezz'ora prima del sorgere del sole fino a mezz'ora dopo il tramonto;
- sul luogo di produzione dei residui vegetali agricoli e forestali con cumuli che non dovranno superare i 3 metri sterro per ettaro (si intende per metro sterro 1 mc vuoto per pieno);
- utilizzando materiale vegetale asciutto, al fine di ridurre le immissioni di sostanze inquinanti in atmosfera e l'eccessiva fumosità;
- i residui vegetali da bruciare dovranno essere collocati ad una distanza minima di 30 mt dall'abitato, dagli edifici di terzi, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili (terreni incolti e rovi, depositi di combustibili e/o materiali infiammabili), e ad una distanza non inferiore a metri 100 da zone boscate. Nel caso di bruciature poste a distanze inferiori a 100 metri da zone boscate, dovrà essere preventivamente acquisita deroga dal Servizio Forestale Regionale Settore di Treviso Venezia;
- il proprietario del fondo o il conduttore dovranno assicurare la presenza ininterrotta, durante lo svolgimento di tutte le operazioni di bruciatura, di un adeguato numero di persone maggiorenni fino al completo spegnimento dei fuochi, onde evitare ogni pericolo;
- le operazioni di accensione e bruciatura saranno consentite solo in assenza di vento al fine di evitare che le faville provenienti dalla combustione possano innescare ulteriori focolai;

La bruciatura nei fondi agricoli di teli, legacci, sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura, è vietata e sanzionata come smaltimento di rifiuti non autorizzato ai sensi del Titolo VI, parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

La bruciatura è comunque vietata in periodi siccitosi secondo le indicazioni degli uffici della Regione del Veneto – Direzione Protezione Civile e Polizia Locale nonché della Prefettura di Treviso che dichiarano il rischio di "grave pericolosità incendi boschivi".

Rimane altresì valida la deroga a fini fitosanitari, solamente nei casi di necessità, accertati dall'Unità Periferica dei Servizi Fitosanitari Regionali territorialmente competente secondo le modalità impartite dai medesimi Servizi Fitosanitari, sempre adottando tutte le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni a persone e cose;

*Ulteriore deroga al divieto di cui sopra potrà essere prevista per l'accensione, nei giorni del 5 e del 6 gennaio 2020, dei falò tradizionali (Panevin) di carattere collettivo ed aggregativo di cui all'elenco conservato presso il Consorzio delle Pro Loco del Quartier del Piave, nonché nella serata del 17 gennaio 2020 per il tradizionale falò di San Antonio presso la chiesetta di San Vigilio a Cal San Martino;*

## **D I S P O N E**

- salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza delle norme del Regolamento, fatte salve le sanzioni amministrative, civili e penali previste dalle specifiche disposizioni vigenti in materia, si applicano le sanzioni amministrative da euro 80,00 a euro 480,00, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7/bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., ad eccezione dell'art. 9 comma 23 per il quale è prevista la sanzione amministrativa da € 258 a € 620 come stabilito dalla L.R. 23/1994, art. 9, comma 4. La reiterazione delle violazioni di cui al comma precedente, individuate ai sensi dell'art. 8-bis della Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i., è punita con il massimo della sanzione amministrativa prevista;
- che gli Organi di Vigilanza sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio, nel sito istituzionale del Comune e che alla stessa venga data massima pubblicità;
- che il presente atto venga trasmesso, per quanto di loro competenza, ai seguenti soggetti:
  - all'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici ed Ambiente del Comune;
  - al Servizio Associato di Polizia Locale Valdobbiadene - Farra di Soligo;
  - al sig. Comandante della Stazione Carabinieri di Col San Martino (TV);
  - alla Provincia di Treviso - Settore Ambiente ed Ecologia;
  - all'Azienda ULSS2 - Marca Trevigiana;

Ordinanza n. 88 del 30-12-2019

---

### Comune di Farra di Soligo

via dei Patrioti, 52 – 31010 – telefono 0438.901 515 – fax 0438.900 235  
codice fiscale 83003890262 – partita IVA 00743360265  
www.farra.it

- all'ARPAV di Treviso;
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso;
- alle associazioni di categoria.

### **A V V E R T E**

1. che il responsabile del presente procedimento è il dott. Alessandro Bonet, responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Farra di Soligo, presso l'Ufficio sito in via dei Patrioti 52 - Farra di Soligo (TV);
2. che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario di apertura al pubblico presso l'ufficio del responsabile del procedimento;
3. che ai sensi dell'articolo 3, 4° comma della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "*nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi*" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR VENETO entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari

*ovvero, in alternativa*

in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notificazione.

Adempimenti ex artt. 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241:

- Struttura competente del procedimento: Ufficio Tecnico Lavori Pubblici ed Ambiente - Responsabile del procedimento: dott. Alessandro Bonet  
Telefono 0438/90.15.12 - fax 0438/90.15.90 – mail [lavoripubblici@farra.it](mailto:lavoripubblici@farra.it)
- orario apertura al pubblico: venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30;
- indirizzo P.E.C. [comune.farradisoligo.tv@pecveneto.it](mailto:comune.farradisoligo.tv@pecveneto.it)

Il Sindaco

F.to Dott. PERENCIN MATTIA

Ordinanza n. **88** del **30-12-2019**

---

**Comune di Farra di Soligo**

via dei Patrioti, 52 – 31010 – telefono 0438.901 515 – fax 0438.900 235  
codice fiscale 83003890262 – partita IVA 00743360265  
[www.farra.it](http://www.farra.it)